

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-81 del 08/01/2020
Oggetto	ART. 208 d.lGS. 152/06 e smi - Autofficina Rescazzi di Rescazzi Andrea & C. snc con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE). Rinnovo autorizzazione unica per attività di autodemolizione
Proposta	n. PDET-AMB-2020-55 del 08/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società **AUTOFFICINA RESCAZZI di Rescazzi Andrea & C. snc**, con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE).
Rinnovo autorizzazione unica per attività di demolizione veicoli fuori uso.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 21/06/2019, assunta al PG/2019/98352 del 21/06/2019, presentata dalla Società AUTOFFICINA RESCAZZI di Rescazzi Andrea & C. snc, nella persona del Legale rappresentante Andrea Rescazzi, con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE), Strada Provinciale 68 di Codigoro n. 9/B, CF 01847910385, per il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- P.G. n. 6478 del 25/01/2010 di autorizzazione ad attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli comune di Portomaggiore (FE), rilasciato alla società Autofficina Rescazzi Autodemolizione e Commercio Auto Usate;
- P.G. n. 50476 del 16/06/2011 di voltura dell'atto sopra richiamato per cambio di ragione sociale;
- n. 6953 del 11/11/2014 di rettifica dell'atto P.G. n. 6478 del 25/01/2010, volturato con atto P.G. n. 50476 del 16/06/2011;

- n. 5206 del 1/09/2015 di modifica dell'autorizzazione per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, di prima pioggia e acque reflue domestiche nel fosso che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato "canale Prafigaro";

Richiamata la nota PG/2019/101385 del 27/06/2019 di avvio del procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 24/07/2019, inviato alla ditta e agli Enti con PG/2019/117133 del 25/07/2019, con il quale si chiedevano alla ditta integrazioni in merito al sistema di trattamento delle acque reflue, che risultava sottodimensionato, alla gestione dell'attività di autofficina rispetto a quella di autodemolizione, al sistema di raccolta ed eventuali sversamenti degli oli derivanti dalle operazioni di bonifica dei veicoli, e una planimetria con indicazione delle aree, separate per le attività esercitate dalla società;

Dato atto che dal 25/07/2019 venivano sospesi i termini del procedimento;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società, con nota assunta al PG/2019/156380 del 11/10/2019, inviata agli Enti interessati al procedimento con PG/2019/168186 del 31/10/2019;

Dato atto che dal 11/10/2019 venivano riavviati i termini del procedimento;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 3/12/2019, inviato alla ditta e agli Enti con PG/2019/186853 del 5/12/2019, con cui si è approvato il progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento, da realizzarsi entro e non oltre il 30/04/2020, ed il rinnovo dell'autorizzazione unica, previa trasmissione, da parte della società, di planimetrie aggiornate per le matrici *rifiuti* e *scarichi idrici*;

Preso atto:

- che l'adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento esistente consiste nell'installazione di due nuove vasche di separazione fanghi (DSB1 – DSB2), per un volume

complessivo di 28,62 m³ , collegate alle vasche esistenti fanghi/oli (DSB/DSL) e separazione oli coalescente (DSL FC), il cui volume è pari a 6,37 m³;

- che nella seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva del 3/12/2019 la ditta ha dichiarato che l'attività di autodemolizione non sarebbe stata esercitata fino alla realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque sopra descritto, prevista indicativamente per fine aprile 2020;

- che i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione di cui ai CER 130208*, 160113*, 160114*, 160601*, 160107*, 160103, 160116, 160117, 160118, 160119 e 160120 vengono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 co 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visti gli elaborati trasmessi dalla società, assunti al PG/2019/189123 del 10/12/2019;

Ritenuto di autorizzare il progetto di adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue in corpo idrico superficiale ed il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori

Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, prodotta dalla società unitamente all'istanza e relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01190408034807 del 18/06/2019, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la società **AUTOFFICINA RESCAZZI snc di Rescazzi Andrea & C.**, con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE), Strada Provinciale 68 di Codigoro n. 9/B, CF 01847910385, nella persona del Legale rappresentante protempore:

1. All'esercizio della messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, alle attività di

demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e alle operazioni per la promozione del riciclaggio.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'area interessata dalla attività di messa in riserva e trattamento mediante frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi, avente dimensioni pari a **mq 3.142** al netto delle aree verdi, deve essere completamente recintata, con accesso controllato;

1.2 L'intero perimetro dell'area stessa deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata dell'attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;

1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) R4 verranno sottoposti i seguenti rifiuti:

CER 160104 * veicoli fuori uso

1.4 **Il quantitativo annuo** dei rifiuti pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento (bonifica veicoli fuori uso), di cui al punto precedente, non potrà superare le **1.000 ton.**;

1.5 **Il quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi da sottoporre alle operazioni di trattamento, di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare **le 331 ton.**;

1.6 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

1.7 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;

1.8 Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite agli accumulatori dovrà essere realizzato nella zona 4) così come indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.9 Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività con il presente atto dovrà avvenire nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto sotto la voce Allegato "A" e con le modalità stabilite per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 co 1 lett.bb) del D.Lgs. 152/06 e smi;

1.10 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;

d) prelievo del carburante e avvio a riuso;

e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;

f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;

h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

1.11 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno

dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.12 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.13 La ditta, nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio, dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.14 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.15 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.16 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.17 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;

1.18 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;

1.19 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

1.20 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;

1.21 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

1.22 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, saranno sottoposti alle operazioni di messa in riserva in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.23 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno sottoposti

alle operazioni di deposito preliminare e/o alle operazioni in messa in riserva negli appositi contenitori e nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.24 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche;

1.25 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

1.26 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*" ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità.

- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

1.27 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

1.28 **La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., separato da quello relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di autofficina;**

1.29 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i dovranno essere conservati unitamente al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

1.30 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

1.31 L'attività di autodemolizione non potrà essere esercitata, fino a realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento, illustrato in premessa ed autorizzato con il presente atto, da realizzarsi entro il 30/04/2020.

2. Allo scarico nel corpo idrico consorziale denominato “canale Prafigaro” delle acque reflue di dilavamento e domestiche.

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera “**P**” ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”**;

2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti esistenti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 2.1. con le lettere “**P2**” (pozzetto a valle del sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento) e “**O**” (pozzetto a monte dello scarico finale).

2.3 Il controllo va effettuato nei pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, e dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;

2.4 Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il

campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

2.5 La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione, onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

2.6 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione degli stessi;

2.7 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

2.8 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;

2.9 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

CONDIZIONI GENERALI

3. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;

4. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

5. Devono essere mantenuti idonei sistemi antincendio;

6. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

7. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e

riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Portomaggiore.

La presente autorizzazione avrà validità 10 anni a partire dal 28/02/2020 (scadenza dell'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 6478 del 25/01/2010), ossia **fino al 28/02/2030**.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere costituita apposita garanzia finanziaria, da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 104.260,00 (cento-quattromiladuecentosessanta)**, così calcolata: 3.142 mq. (superficie complessiva al netto delle aree vedi) X 30,00 euro + 1.000 tonn (potenzialità di trattamento autorizzata) X 10,00 euro, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e

trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla società in bollo e trasmesso al Comune di Portomaggiore, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all' AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.